

N. 69 DI REGISTRO
del 18.08.2014



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ COPIA

L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di agosto, alle ore 18.45, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	x	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	x	
FRIGO RICCARDO	Assessore	x	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandonà dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2014**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043
e-mail anagrafe@comune.caltrano.vi.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2014

RELAZIONA IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazioni consiliari n. 6 del 23.01.1991 e n. 25 del 17.04.1991 e successive modificazioni;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16.06.2014, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2014 dei fondi previsti in bilancio per la concessione dei benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

PREMESSO che dalla suddetta delibera si evince quanto segue:

- l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali"*;
- la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia recita:
Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

- la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012:

Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine". Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.

[...]

I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

- la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:

[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012.

- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recita che "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"
- l'articolo 14 del ns/ statuto Comunale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità

DATO ATTO che le associazioni sono state invitate a presentare istanza di contributo ordinario entro il 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 16 istanze da parte delle seguenti associazioni:

1. Protezione Civile Caltrano
2. Scuola Materna San Giuseppe Operaio
3. Associazione Genitori Scuola Materna "s.Gaetano" di Mosson
4. Le Città Visibili
5. A.S.D. Caltrano Football 5
6. Nuova Montagna Caltranese
7. Gruppo Amici della Montagna
8. Riserva Alpina Caltrano
9. Comitato Genitori Scuola Elementare
10. Genitori Volontari Caltrano (Centro Mini Basket Jhon Wooden)
11. Sci Nordico Caltrano
12. Banda Cittadina & Majorettes di Caltrano
13. ABC –Amici della Bici Caltrano
14. Caltrano per la Speranza
15. Pro Loco Caltrano
16. Mosson Drum & Bugle Corps

DATO ATTO che dalla lettura della suddetta normativa si evince che:

1. sono vietate le sponsorizzazioni ovvero le spese che presuppongono la semplice finalità di segnalare la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;
2. non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;
3. il divieto di erogare contributi ad associazioni che erogano servizi a favore della pubblica amministrazione, anche a titolo gratuito ed in genere sulla base di convenzioni, non sussiste laddove viene appurato che l'associazione eroga servizi il cui destinatario diretto non è il Comune, ma la popolazione;

PRESO ATTO che l'U.S. Pedemontana non ha presentato domanda di contributo, in quanto è previsto dalla convenzione in essere approvata con delibera di G.C. n. 84 del 15.10.2012 (art. 14) sottoscritta dai Comuni di Carrè, Chiuppano e Caltrano e dalla suddetta Associazione quanto segue:

Dato atto che l'ASD TRE CI nasce dalla fusione di società calcistiche presenti in passato nei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano, riconosciuta l'utilità sociale dell'attività svolta dall'associazione a favore delle comunità dei tre Comuni, questi ultimi si impegnano ad erogare al concessionario le somme necessarie ai servizi di cui agli artt. 2 e 6, in parti uguali, in due successive rate di acconto e saldo, entro il 30 aprile e il 30 novembre di ciascun anno, per un importo complessivo di € 18.000,00 (€ 6.000,00 per Comune) per anno solare. Eventuale conguaglio potrà essere richiesto su presentazione della documentazione che attesti eventuali maggiori spese sostenute. Spetterà alle Amministrazioni stabilire l'eventuale concessione di quanto richiesto, valutata la documentazione presentata. E' fatta salva la volontà di ciascuna Amministrazione di concedere ulteriori contributi secondo quanto disposto da specifici Regolamenti comunali.

Per la stagione calcistica conclusiva, alla quale non seguirà il rinnovo della convenzione, i contributi per l'anno solare in corso si intendono dimezzati (complessivi € 9.000,00 ovvero € 3.000,00 per ciascun Comune) per poter sostenere eventuali nuove associazioni/società che si accollino le funzioni previste agli artt. 2 e 6."

DATO ATTO che, siccome la suddetta convenzione è scaduta il 30.06.2014, l'Amministrazione ha provveduto all'erogazione esclusivamente dell'acconto pari ad Euro 3.000,00, mentre il saldo potrà essere erogato solamente a seguito di un eventuale rinnovo della convenzione tra le tre amministrazioni comunali coinvolte e l'U.S. Pedemontana;

PRESO ATTO che la suddetta somma di 6.000,00 Euro rientra nel capitolo 10603050095 "Contributi alle società ed enti che operano nel settore sportivo";

VISTO il Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

Tutto ciò premesso:

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di provvedere solamente all'assegnazione dei contributi ordinari alle scuole materne in quanto erogano servizi considerati essenziali per la comunità caltranese, lasciando momentaneamente in sospeso l'assegnazione alle altre associazioni in quanto, a causa delle nuove disposizioni normative in materia di trasferimenti statali, si renderà indispensabile una preventiva verifica delle disponibilità di bilancio;
2. di esprimere i seguenti indirizzi in merito all'assegnazione dei contributi ordinari anno 2014 alle scuole materne come segue:

DENOMINAZIONE	CONTRIBUTO DA ASSEGNARE
Scuola Materna San Giuseppe Operaio	12.000,00
Associazione Genitori Scuola Materna "s.Gaetano" di Mosson	2.500,00

3. di giustificare l'erogazione dei contributi ai suddetti enti come segue:

Scuola Materna San Giuseppe Operaio Piazza Dante 1 36030 Caltrano (VI) P.Iva 02730870249	L'art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell'attività culturale e l'art. 24/quarter del Regolamento per l'erogazione dei contributi l'erogazione di sovvenzioni a favore delle scuole materne private. Si tratta di un sostegno ad un servizio che la Scuola Materna San Giuseppe Operaio eroga alla cittadinanza in un territorio comunale che risulta privo di scuole materne pubbliche.
Ass. Genitori Scuola Materna "s.Gaetano" di Mosson Via Colombara n. 2 36030 Caltrano (VI) C.F. 93010390248	L'art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell'attività culturale e l'art. 24/quarter del Regolamento per l'erogazione dei contributi l'erogazione di sovvenzioni a favore delle scuole materne private. Si tratta di un sostegno ad un servizio che la Scuola Materna San Gaetano eroga alla cittadinanza in un territorio comunale che risulta privo di scuole materne pubbliche.

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali all'adozione del provvedimento di liquidazione ai sensi del Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazioni consiliari n. 6 del 23.01.1991 e n. 25 del 17.04.1991: verrà cioè liquidato un acconto pari al 75% della somma assegnata, mentre il rimanente 25% verrà liquidato nel 2015 previa esibizione di rendiconto economico e relazione attività svolte nel 2014;
5. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2011.

Caltrano, 12.08.2014

IL PROPONENTE
F.to Il Sindaco

PARERI Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to Dal Santo Moreno _____ Caltrano, 12.08.2014	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____ Caltrano, 12.08.2014
Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 20, comma 2, lett. i del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) Il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina Caltrano	

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandona' dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 18.08.2014, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 25.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 28.08.2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 28.08.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 28.08.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara